Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — ROMA - Venerdì, 11 febbraio 1927 - ANNO V — **Numero 34**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, concernente l'istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore Generale e relative attribuzioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1927 n. 30, all'articolo 4 debbono intendersi come non scritte le seguenti parole: « uditi collegialmente i Capi di Stato Maggiore delle forze interessate ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 294.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1927, n. 77.

Proroga e modificazione della misura delle rifusioni di cambio sulle competenze dei personali addetti alle scuole governative ed agli ambulatori medici all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 14 gennaio 1923, n. 226; 24 settembre 1923, n. 2195; 1° maggio 1924, n. 727; 21 agosto 1924, numero 1400, e 5 novembre 1925, n. 2045;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni di cui al 1° comma dell'articolo 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2195, e quelle dell'articolo unico del R. decreto 1° maggio 1924, n. 727.

Art. 2.

E' prorogata per l'anno scolastico 1926-27 la facoltà di concedere delle rifusioni di cambio sulle competenze ai personali delle scuole governative e degli ambulatori medici all'estero ed a quelli comandati in scuole italiane o ad istituti superiori ed universitari indigeni.

Art. 3.

La misura massima delle rifusioni di cambio stabilita dall'art. 2 del R. decreto 5 novembre 1925, n. 2045, dal corrente anno scolastico è ridotta dall'80 al 75 per cento, da calcolarsi in base alla media dei corsi della sterlina pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel mese precedente a quello dei pagamenti, ripartita come segue:

per la Gran Bretagna, l'Egitto e la Siria, il . . 75 %
per la Turchia, il . . . . 65 %
per l'Austria, l'Ungheria, la Germania, la Grecia, la Bulgaria e la Spagna, il . . . . . . 35 %
per la Tunisia, il Marocco e l'Algeria, il . . . 30 %
per la Polonia, il . . . . 25 %
per la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Rumania e l'Albania, il . . . . 20 %

Per gli altri paesi si applicano le norme dell'art. 2 del R. decreto 14 gennaio 1923, n. 226.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 54. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 295.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 gennaio 1927, n. 78.

Concessione di mutui ad aziende governative per imprese di colonizzazione in Eritrea ed in Somalia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 luglio 1922, n. 1046;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di ammettere alla concessione di mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana anche le aziende governative;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I mutui per imprese di colonizzazione in Eritrea e nella Somalia Italiana di cui alla legge 24 luglio 1922, n. 1046, possono essere concessi, oltre che a società civili e commerciali italiane ed a privati cittadini o sudditi italiani, anche ad aziende governative.

Art. 2.

La erogazione dei mutui concessi alle aziende governative sarà fatta secondo le norme del regolamento approvato col R. decreto 30 luglio 1922, n. 1088, in quanto applicabili.

Al Ministero delle colonie compete accertarsi dell'effettivo impiego delle somme mutuate agli scopi pei quali sono state concesse, nonchè del regolare versamento delle rate di ammortamento comprensive del capitale e dei relativi interessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 55. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 296.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927, n. 79.

Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817, e 31 dicembre 1923, n. 3285, il R. decreto-legge 29 gennaio 1925, n. 489, ed il R. decreto 16 maggio 1926, n. 1025, relativi alla istituzione e composizione del Consiglio superiore coloniale;

Visto il R. decreto 18 novembre 1926, n. 1941, relativo alla ripartizione degli uffici centrali del Ministero delle colonie;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Fanno parte del Consiglio superiore coloniale, insieme agli altri componenti indicati nell'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1817, modificato dal R. decreto 16 maggio 1926, n. 1025, il segretario generale ed il capo dell'Ufficio speciale di studi relativi all'espansione coloniale, informazioni, stampa e propaganda del Ministero delle colonie. Il capo del detto Ufficio speciale ha voto deliberativo solo nelle questioni riguardanti la competenza del suo ufficio.

Restano soppresse al n. 12 della richiamata disposizione le parole: « del capo dell'Agenzia generale ».

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 56. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 297.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 80.

Proroga dell'efficacia del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, concernente l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473), relativi alle alienazioni delle Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più impiegabili;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, che proroga fino a tutto l'esercizio finanziario 1925-26 l'efficacia del R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, circa l'alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio;

Considerato che è opportuno prolungare gli effetti del Regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115;

Ritenuto che nella specie concorrano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'applicazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, prorogato con il R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429, e prorogato successivamente con il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1115, relativi alla alienazione di Regie navi radiate dal quadro del Regio naviglio e non più reimpiegabili, è prorogata fino al 31 dicembre 1927, con le norme stabilite nello stesso R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 429 (convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 57. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 298.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1927, n. 82.

Modificazione al R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, contenente provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni in genere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, recante provvedimenti per la lotta contro il cancro e i tumori maligni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di completare tali provvedimenti dando al Ministero dell'interno la possibilità di addivenire, entro i limiti dei fondi assegnati, anche all'acquisto di radio al fine di concorrere alla maggiore possibile utilizzazione di questa efficace risorsa terapeutica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, è modificata come segue:

« *a*) la somma di L. 1,800,000 da erogarsi in sussidi ai Comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi ed altri enti per favorire l'impianto ed il funzionamento di « centri di accertamento diagnostico-terapeutico » per il cancro e i tumori maligni in genere, nonchè per l'acquisto di radio da destinarsi in dotazione al Laboratorio fisico della sanità pubblica - Ufficio del radio ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 60. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 299.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 81.

Aumento delle retribuzioni dei geometri provvisori del Catasto e dei servizi tecnici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1275, modificato co R. decreto 19 novembre 1925, n. 2037;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La retribuzione mensile dei geometri provvisori del Catasto e dei servizi tecnici, stabilita in L. 200, in virtù del l'art. 2 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1275, oltre all'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, è aumentata di L. 120.

Della stessa somma di L. 120 è aumentata la retribuzion mensile di L. 333 fissata, in forza del R. decreto 19 novembre 1925, n. 2037, per i geometri che, giudicati atti a diriger una squadra di operazione, risultino diligenti, operosi, disciplinati e prestino servizio da non meno di sei mesi.

Il presente decreto ha vigore dal 1° settembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dell Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti d osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 58. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 300.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1927, n. 84.

Proroga del termine per il compimento dei lavori per la costruzione di una terza funicolare in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 7 febbraio 1924, n. 226, co quale venne approvato, agli effetti della legge 11 luglio 191 n. 921, e del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 191 n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, il pr getto per la costruzione di una terza funicolare in Napo tra il rione del Conte di Mola (Galleria Umberto I) e il V mero Nuovo, redatto dagli ingegneri Comencini e Milone, fu assegnato il termine di anni tre pel compimento dei l vori e per le occorrenti espropriazioni degli immobili;

Veduta la istanza, con la quale la Società Funicolare cen trale, concessionaria del comune di Napoli, per la esecuzion dei predetti lavori chiede che il predetto termine sia pro gato di un altro anno;

Ritenuta la necessità di concedere la richiesta proroga;
Veduta la legge 11 luglio 1913, n. 921, il decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, e la legge 24 agosto 1921, n. 1290;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine di anni tre assegnato al comune di Napoli nel Nostro decreto 7 febbraio 1924 pel compimento dei lavori per le occorrenti espropriazioni degli immobili, per la costruzione di una terza funicolare in Napoli tra il rione del Ponte di Mola (Galleria Umberto I) ed il Vomero Nuovo, è prorogato di un anno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 62. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 301.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 86.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Meldola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 29 giugno 1879, n. 4949 (serie 2ª), e 1 marzo 1923, n. 601, con i quali, rispettivamente, fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Meldola, e venne soppressa la pretura con sede nel Comune di detta città;
Visto l'art. 248, comma 1°, del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Meldola, distretto notarile di Forlì, è soppresso.
Gli atti e i documenti, in esso conservati, saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Forlì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 64. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 302.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927, n. 85.

Proroga della concessione del servizio pubblico di trasporto sul Lago d'Iseo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1922, n. 369, con il quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 18 febbraio stesso anno, per la regolarizzazione della concessione del servizio di navigazione a vapore sul Lago d'Iseo;
Vista l'istanza 31 maggio 1925, con la quale la Società di navigazione a vapore sul Lago d'Iseo, ha chiesto la rinnovazione, per un altro quinquennio, della concessione di cui sopra;
Visto l'art. 2 della detta convenzione;
Considerato che il servizio in parola è proceduto regolarmente durante tutto il primo quinquennio 4 giugno 1921-3 giugno 1926;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

In base all'art. 2 della convenzione 18 febbraio 1922, approvata con il R. decreto 23 stesso mese ed anno n. 369, relativa alla regolarizzazione della concessione della Società di navigazione a vapore sul Lago d'Iseo, la concessione stessa è rinnovata per un altro quinquennio, e cioè dal 4 giugno 1926 al 3 giugno 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 63. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 303.

REGIO DECRETO 27 gennaio 1927, n. 87.

Assegnazione di somme prelevate dall'avanzo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 40, e la tabella *E* annessa al decreto medesimo;
Ritenuto che sul fondo proveniente dall'avanzo effettivo della gestione 1925-26, ammontante a L. 1,800,000,000, risultano fino ad ora assegnate L. 918,932,863.12, per cui rimangono disponibili le residuali L. 881,067,136.88;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 5,000,000.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1926-27, sotto la nuova rubrica: « Edifici da costruire per sistemazione di uffici governativi » è istituito il capitolo n. 174-*bis* « Assegnazione straordinaria per provvedere a spese di costruzione di edifici, da destinare a sedi di uffici governativi », ed al relativo conto dei residui è assegnata la somma di L. 5,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua ratifica col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 65. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 304.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1927, n. 95.

Acquisto da parte dello Stato della Villa della Farnesina in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerato che, nell'interesse dello Stato, è urgente ed assolutamente necessario entrare in possesso della Villa della Farnesina situata in Roma tra il Lungotevere della Farnesina e la via della Lungara per destinarla ad alti fini di Governo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e col Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a procedere all'acquisto della Villa della Farnesina in Roma con le opere d'arte pertinenti alla Villa stessa ed in essa contenute.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1926-27 verrà iscritta la somma di L. 12,000,000, occorrente per l'acquisto predetto, da prelevarsi dall'avanzo effettivo dell'esercizio 1925-26 di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Art. 3.

Il contratto di acquisto e tutti gli atti conseguenziali sono esenti da qualsiasi spesa e tassa.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 87. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 305.

REGIO DECRETO 2 gennaio 1927, n. 83.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Marchese Matteo », in Campoferro (Voghera).

N. 83. R. decreto 2 gennaio 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Marchese Matteo », in Campoferro (Voghera), viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1927 - *Anno V*

REGIO DECRETO 3 settembre 1926.

Conversione in Regia della Scuola complementare pareggiata di Umbertide.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole;

Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, che stabilisce i contributi a carico degli enti locali per il mantenimento delle Regie scuole medie;

Veduta la domanda del comune di Umbertide diretta ad ottenere la conversione in Regia di quella Scuola complementare pareggiata e la deliberazione unita alla domanda stessa;

Veduto che il comune di Umbertide si è obbligato a corrispondere allo Stato il contributo stabilito dalla tabella annessa al Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, e a sostenere gli oneri di cui agli articoli 97, 100 e 103 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola complementare pareggiata di Umbertide è convertita in Regia dal 1° ottobre 1926.

Art. 2.

Al mantenimento di tale Istituto sarà provveduto in conformità dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1926.

Conversione in Regia della Scuola complementare pareggiata di Adria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali;

Veduto il regolamento 6 giugno 1925, n. 1084, per gli istituti privati e pareggiati d'istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole;

Veduto il Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, che stabilisce i contributi a carico degli enti locali per il mantenimento delle Regie scuole medie;

Veduta la domanda del comune di Adria diretta ad ottenere la conversione in Regia di quella Scuola complementare pareggiata e la deliberazione unita alla domanda stessa;

Veduto che il comune di Adria si è obbligato a corrispondere allo Stato il contributo stabilito dalla tabella annessa al Nostro decreto 11 marzo 1923, n. 685, e a sostenere gli oneri di cui agli articoli 97, 100 e 103 del Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola complementare pareggiata di Adria è convertita in Regia dal 1° ottobre 1926.

Art. 2.

Al mantenimento di tale Istituto sarà provveduto in conformità dei Regi decreti 11 marzo 1923, n. 685, e 6 maggio 1923, n. 1054.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

REGIO DECRETO 9 gennaio 1927.

Riconoscimento della Cassa mutua per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura, in Arezzo.

Con R. decreto 9 gennaio 1927, reg. alla Corte dei conti, è stata riconosciuta la Cassa mutua per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, costituita fra gli agricoltori del XIII Compartimento assicurativo (provincie di Arezzo, Grosseto e Siena), con la denominazione di « Cassa mutua per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura » e sede in Arezzo. La Cassa medesima è stata autorizzata a gestire nel territorio del Compartimento predetto l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° marzo 1927.

A partire dalla data predetta cesserà di funzionare nel territorio del XIII Compartimento la Cassa nazionale infortuni.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1927.

Norme per gli investimenti che alcuni Istituti sono obbligati ad effettuare in titoli del nuovo consolidato 5 per cento, in applicazione dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, numero 1831, concernente l'emissione del nuovo Prestito Nazionale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, per la emissione del nuovo Prestito Nazionale consolidato 5 per cento;

Riconosciuta la necessità di fissare le norme per l'applicazione dell'art. 5 del decreto suddetto;

Determina:

Art. 1.

Gli investimenti che gli Istituti indicati all'art. 5 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, secondo comma, sono obbligati ad effettuare in titoli del nuovo consolidato 5 per cento, ovvero negli speciali conti correnti fruttiferi presso la Banca d'Italia, sono rappresentati:

a) per la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse: dalla metà delle somme che risultino disponibili dopo aver adempiuto all'obbligo di reimpiego in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato a norma dell'art. 69 del R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

b) per la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali: dalla metà delle somme che si rendano disponibili e che sono soggette a reimpiego nelle varie forme indicate nell'art. 19 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

c) per l'Istituto nazionale delle assicurazioni: dalla metà delle somme destinate a costituire le riserve matematiche o che sieno altrimenti disponibili per essere rinvestite nelle varie forme d'impiego indicate all'art. 13 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

d) per la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro: dalla metà delle somme che risultino disponibili per essere impiegate nelle forme indicate nell'art. 17 dello statuto della Cassa medesima approvato con R. decreto 13 agosto 1926, n. 1678.

Art. 2.

Le Casse di risparmio ordinarie, i Monti di pietà, gli Istituti pubblici di credito, le imprese private di assicurazione e gli altri istituti od enti che, per disposizioni legislative o regolamentari, impieghino parte delle loro disponibilità in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, debbono destinare all'acquisto di titoli del nuovo consolidato 5 per cento, o versare nello speciale conto corrente presso la Banca d'Italia, la quota parte di disponibilità che, fino a tutto il 31 dicembre 1927, sia da investirsi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato in proporzione degli impieghi eseguiti nell'esercizio precedente a quello in corso.

I saldi attivi dei conti correnti costituiti dalle imprese di assicurazione s'intendono vincolati a garanzia degli assicurati a norma degli articoli 26 e 33 del decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. Conseguentemente, le somme depositate potranno essere svincolate e prelevate prima del 31 dicembre, solamente in seguito ad autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, la quale potrà essere concessa:

1° quando si verifichi eccedenza delle attività vincolate rispetto all'ammontare delle riserve matematiche e delle cauzioni;

2° quando, nel caso di cessazione dall'esercizio delle assicurazioni, il soddisfacimento degli impegni verso gli assicurati non possa aver luogo se non mediante le attività vincolate.

Art. 3.

I conti correnti costituiti presso la Banca d'Italia a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, saranno vincolati al servizio di anticipazioni su titoli del nuovo consolidato 5 per cento, fino a tutto il 31 dicembre 1927, con facoltà nei correntisti di potere eseguire il prelievo di un quinto delle somme depositate, con preavviso di due mesi, anche prima del termine stabilito.

Art. 4.

La Banca d'Italia è autorizzata a corrispondere l'interesse annuo del 5 per cento sui conti correnti speciali di che all'articolo precedente, con riserva di liquidare quella maggiore quota d'interessi che le fosse possibile di accordare, in relazione agli utili da essa ricavati per anticipazioni su titoli del nuovo consolidato 5 per cento, con riguardo al periodo di tempo durante il quale le somme rimarranno depositate.

Art. 5.

Gli Istituti od Enti indicati nel presente decreto debbono specificare nelle loro situazioni contabili l'ammontare degli impieghi effettuati a termine degli articoli precedenti.

Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

ERRATA-CORRIGE.

La nota alla voce n. 46 della tariffa per i lavoratori del porto di Molfetta annessa al decreto Ministeriale 1° febbraio 1927, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 32 del 9 febbraio 1927, comprende anche la voce n. 47 della tariffa stessa. Nelle « Norme diverse » che seguono la tariffa suddetta, la cifra di L. 1.15, indicata nel penultimo rigo, va cambiata in « L. 15 », come risulta dal decreto originale.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 10 febbraio 1927, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, contenente norme sulle promozioni nella Magistratura, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 3 del 5 gennaio 1927.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di professore non stabile presso cattedre di Regie università e Istituti superiori del Regno.

(3ª *pubblicazione*).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933;

Decreta:

Presso le Università e gli Istituti superiori sono aperti i concorsi per professore non stabile delle cattedre seguenti:

Nelle Facoltà di giurisprudenza:

1. Diritto romano nella Regia università di Perugia.
2. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione nella Regia università di Sassari.
3. Economia politica nella Regia università di Sassari.

Nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1. Storia dell'arte medioevale e moderna, nella Regia università di Pisa.
2. Storia moderna nella Regia università di Bologna.

Nelle Scuole d'ingegneria:

1. Strade ordinarie, ferrovie e trazione elettrica, nella Regia scuola d'ingegneria di Padova.
2. Fisica tecnica nella Regia scuola d'ingegneria di Bologna.
3. Tecnologia meccanica e impianti industriali nella Regia scuola d'ingegneria di Pisa.

Nelle Scuole di farmacia:

1. Chimica farmaceutica nella Regia università di Perugia.
2. Farmacologia e tossicologia nella libera Università di Camerino.

Negli Istituti superiori di magistero:

1. Filosofia e storia della filosofia nel Regio istituto superiore di magistero di Messina.
2. Storia nel Regio istituto superiore di magistero di Messina.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3, entro il 15 aprile 1927.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande, con gli annessi allegati (documenti e titoli), devono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 30 dicembre 1926.

Il Ministro: FEDELE.

N.B. — La prima pubblicazione ebbe luogo nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1927, n. 7.

Concorsi per professore non stabile nelle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, e di scienze, presso le Università.

(3ª *pubblicazione*).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;

Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;

Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

Presso le Università sono aperti i concorsi per professore non stabile delle cattedre seguenti:

Nelle Facoltà di giurisprudenza:

1. Diritto e procedura penale nella libera università di Camerino.
2. Storia del diritto italiano nella libera Università di Camerino.
3. Diritto civile nella libera Università di Ferrara.
4. Diritto commerciale nella libera Università di Camerino.
5. Diritto processuale civile nella Regia università di Siena.

Nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1. Anatomia umana normale nella libera Università di Camerino.

Nelle Facoltà di scienze:

1. Chimica generale inorganica e organica nella libera Università di Ferrara.
2. Analisi infinitesimale nella libera Università di Ferrara.
3. Geometria analitica e proiettiva nella libera Università di Ferrara.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3, entro il 30 aprile 1927.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato, inoltre, un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 15 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 31 dicembre 1926.

Il Ministro: FEDELE.

N.B. — La prima pubblicazione ebbe luogo nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1927, n. 23.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 10 febbraio 1927 - Anno V

Francia	91.55	Oro	448.69
Svizzera	447.13	Belgrado	41 —
Londra	112.819	Budapest (pengo)	4.075
Olanda	9.295	Albania (Franco oro)	450 —
Spagna	385.87	Norvegia	5.95
Belgio	3.197	Svezia	6.23
Berlino (Marco oro)	5.4975	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.27	Danimarca	6.22
Praga	68.85	Rendita 3,50 %	64.52
Romania	12.80	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	119.25	Rendita 3 % lordo	41.20
Peso argentino oro	21.80	Consolidato 5 %	81.496
Peso argentino carta	9.60	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.40
New York	23.254		
Dollaro Canadese	23.18		

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 46, dal 15 al 21 novembre 1926.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.				
Brescia	Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Caserta	Gaeta	Minturno	Cp	—	1
Catania	Catania	Aci S. Antonio	B	—	1
Catanzaro	Monteleone	S. Calogero	B	—	2
Cosenza	Cosenza	S. Marco Arg.	B	—	2
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	B	—	1
Foggia	Foggia	Foggia	B	—	1
Id.	S. Severo	Pietramontecor.	E	2	1
Genova	Genova	Rivarolo	B	—	1
Lucca	Lucca	Pescia	B	—	1
Mantova	Mantova	Dosolo	B	1	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	—
Milano	Gallarate	Lucernate	B	—	1
Modena	Modena	Modena	B	—	1
Pavia	Pavia	Villanova di A.	B	—	1
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Bovalino	B	—	1
Roma	Frosinone	Fiuggi	B	—	1
Id.	Id.	Patrica	B	—	1
Id.	Roma	Cervara	B	—	1
Id.	Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Id.	Palestrina	B	—	1
Id.	Id.	Roma	B	3	1
Salerno	Salerno	Cava dei Tirr.	B	—	1
Id.	Id.	Mercato S. Sev.	B	—	1
Id.	Vallo della Luc.	Magliano V.	B	—	1
Id.	Id.	Vallo della Luc.	B	—	2
Taranto	Taranto	Castellaneta	S	—	1
Id.	Id.	Crispiano	O	2	—
Id.	Id.	Manduria	O	—	1
Id.	Id.	Taranto	Cp	—	1
Vicenza	Vicenza	Cartigliano	B	—	1
				10	30
	Carbonchio sintomatico.				
Bologna	Bologna	Castelfranco E.	B	—	1
Firenze	Pistoia	Larciano	B	—	1
Foggia	S. Severo	Serracapriola	B	1	—
Modena	Modena	Formigine	B	1	1
Id.	Id.	Fiorano	B	1	—
Roma	Roma	Leprignano	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	3	—
Sassari	Nuoro	Oliena	B	10	—
Verona	Verona	Vestenanova	B	—	1
Id.	Id.	Zevio	B	—	1
				17	5

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	—	1
Id.	Asti	Asti	B	1	—
Id.	Casale Monfer.	Casale Monfer.	B	—	1
Id.	Id.	Occimiano	B	—	2
Ancona	Ancona	Camerata Pic.	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto d'Esi	B	1	—
Id.	Id.	Fabriano	B	11	—
Aquila degli A.	Aquila	Navelli	B	—	1
Id.	Id.	Sassa	B	2	—
Id.	Avezzano	Carsoli	[illegible]	4	—
Id.	Id.	Oricola	[illegible]	1	—
Id.	Id.	Pereto	[illegible]	12	—
Id.	Id.	Rocca di Botte	[illegible]	2	—
Id.	Id.	Tagliacozzo	B	10	9
Id.	Cittaducale	Leonessa	[illegible]	8	2
Id.	Sulmona	Roccaraso	B	9	—
Arezzo	Arezzo	Pieve S. Stef.	B	2	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	B	2	—
Id.	Id.	Venarotta	B	2	—
Avellino	Ariano di Pug.	Ariano di Pug.	B	3	—
Id.	Id.	Bonito	B	1	—
Id.	Id.	Greci	B	5	—
Id.	Id.	Mirabella	B	3	—
Id.	Id.	Montaguto	B	1	—
Id.	Id.	Orsara di Pug.	B	14	—
Id.	Id.	Savignano	B	12	—
Id.	S. Angelo dei L.	Bisaccia	B	2	—
Id.	Id.	Gesualdo	B	3	—
Id.	Id.	Villamaina	B	1	—
Bari delle Pug.	Bari	Putignano	B	1	—
Belluno	Belluno	Arsiè	B	6	4
Id.	Id.	Cesio	B	8	—
Id.	Id.	Chies	B	2	—
Id.	Id.	Cortina d'Amp.	B	3	—
Id.	Id.	Farra di Soligo	B	1	—
Id.	Id.	Feltre	B	23	2
Id.	Id.	Mel	B	33	—
Id.	Id.	S. Grgorio	B	20	—
Id.	Id.	S. Giustina	B	32	10
Id.	Pieve di Cadore	Auronzo	B	1	—
Id.	Id.	Borca	B	10	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	B	1	—
Id.	Id.	Grumello del P.	B	2	—
Id.	Id.	Ranica	B	1	—
Id.	Id.	Roncola	B	1	—
Id.	Id.	Stezzano	B	5	1
Id.	Clusone	Gorno	B	—	3
Id.	Id.	Parre	B	—	2
Id.	Treviglio	Barbata	B	1	—
Id.	Id.	Calvenzano	B	1	—
Id.	Id.	Caravaggio	B	5	—
Id.	Id.	Fornovo S. Gio.	B	1	—
Id.	Id.	Morengo	B	4	—
Id.	Id.	Pumenengo	B	—	2
Id.	Id.	Torre Pallavic.	B	1	—
Bologna	Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Id.	Calderara	B	—	2
Id.	Imola	Imola	B	—	1
Brescia	Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Id.	Calcinate	B	—	1
Id.	Id.	Castel Mella	B	7	—
Id.	Id.	Ciliverghe	B	—	1
Id.	Id.	Desenzano	B	3	—
Id.	Id.	Lonato	B	1	1
Id.	Id.	Padenghe	B	1	2
Id.	Id.	Quinzanello	B	—	1

Segue *Afta epizootica*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Brescia	Brescia	Roncadelle	B	1	—
Id.	Id.	Torbole Casagl.	B	8	1
Id.	Chiari	Castrezzato	B	2	—
Id.	Id.	Chiari	B	4	1
Id.	Id.	Ludriano	B	1	—
Id.	Salò	Bione	B	—	3
Id.	Id.	Polpenazze	B	—	1
Id.	Id.	Alfianello	B	—	1
Id.	Verolanuova	Pavone Mella	B	1	—
Id.	Id.	Pedergnaga	B	—	2
Id.	Id.	Pontevico	B	1	—
Id.	Id.	Seniga	B	3	1
Id.	Id.	Verolavecchia	B	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	B	—	1
Id.	Id.	S. Cataldo	B	5	—
Id.	Id.	Vallelunga	S	—	5
Campobasso	Campobasso	Pietracatella	B	5	—
Id.	Id.	Riccia	BOS	1	—
Id.	Isernia	Agnone	B	3	—
Id.	Id.	Roccasicura	B	1	—
Caserta	Caserta	Presenzano	B	1	—
Id.	Gaeta	Carinola	B	7	—
Id.	Id.	Minturno	B	—	2
Id.	Nola	Marigliano	B	—	1
Catanzaro	Cotrone	Belcastro	B	3	2
Id.	Id.	Cutro	B	—	2
Id.	Id.	Isola Capo Riz.	B	2	3
Id.	Nicastro	Nicastro	B	3	1
Id.	Id.	Platania	B	4	2
Id.	Id.	Sambiase	B	2	1
Chieti	Chieti	Chieti	B	3	—
Id.	Lanciano	S. Eus. del San.	B	3	—
Id.	Vasto	Fresagrandinar.	B	3	—
Id.	Id.	Perano	B	2	—
Id.	Id.	Pietraferrazzan.	Cp	7	—
Como	Como	Albiolo	B	1	—
Id.	Id.	Alzate	B	—	1
Id.	Id.	Anzano	B	3	—
Id.	Id.	Bellano	B	1	—
Id.	Id.	Bernate	B	—	1
Id.	Id.	Buccinigo	B	2	1
Id.	Id.	Casanova	B	4	—
Id.	Id.	Caslino	B	1	—
Id.	Id.	Carimate	B	1	—
Id.	Id.	Cermenate	B	1	2
Id.	Id.	Como	B	1	1
Id.	Id.	Crevenna	B	2	—
Id.	Id.	Erba	B	4	—
Id.	Id.	Fino Mornasco	B	—	2
Id.	Id.	Gironico	B	1	—
Id.	Id.	Inverigo	B	2	—
Id.	Id.	Lomazzo	B	—	1
Id.	Id.	Lurate Abbate	B	1	—
Id.	Id.	Maccio	B	—	1
Id.	Id.	Montano Com.	B	2	—
Id.	Id.	Montorfano	B	1	—
Id.	Id.	Orsenigo	B	1	—
Id.	Id.	Piazza S. Stef.	B	—	1
Id.	Id.	Ponzate	B	—	1
Id.	Id.	Rebbio	B	1	—
Id.	Id.	Rogeno	B	2	—
Id.	Id.	Rovenna	B	—	1
Id.	Id.	Varenna	B	—	1
Id.	Id.	Vassena	B	1	—
Id.	Id.	Veleso	B	—	1
Id.	Id.	Vertemate	B	1	—
Como	Como	Zelbio	B	—	1
Id.	Lecco	Bosisio	B	1	—
Id.	Id.	Brianzola	B	1	—
Id.	Id.	Carella	B	1	—
Id.	Id.	Casatenovo	B	1	—
Id.	Id.	Cassina Mar.	B	5	—
Id.	Id.	Castelmarte	B	2	—
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	6	—
Id.	Id.	Galbiate	B	1	—
Id.	Id.	Garlate	B	1	—
Id.	Id.	Imberido	B	2	—
Id.	Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Id.	Molteno	B	1	—
Id.	Id.	Montevecchia	B	1	—
Id.	Id.	Monticello	B	4	—
Id.	Id.	Oggionno	B	3	—
Id.	Id.	Onno	B	3	—
Id.	Id.	Osnago	B	1	—
Id.	Id.	Pasturo	B	1	—
Id.	Id.	Pescate	B	2	—
Id.	Id.	Proserpio	B	1	—
Id.	Id.	Sabbioncello	B	1	—
Id.	Id.	Sirone	B	1	—
Id.	Id.	Valbrona	B	2	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Super.	B	1	—
Id.	Id.	Villa Vergano	B	1	—
Id.	Varese	Barasso	B	1	—
Id.	Id.	Brenno Useria	B	1	—
Id.	Id.	Brinzio	B	1	—
Id.	Id.	Cadrezzate	B	1	—
Id.	Id.	Casalzuigno	B	3	—
Id.	Id.	Cugliate	B	—	1
Id.	Id.	Cuveglio	B	3	—
Id.	Id.	Cuvio	B	—	1
Id.	Id.	Duno	B	—	1
Id.	Id.	Gavirate	B	—	2
Id.	Id.	Viggiù	B	3	2
Cosenza	Castrovillari	Altomonte	B	1	1
Id.	Id.	Cassano Ionio	B	2	1
Id.	Cosenza	S. Marco Argen.	B	—	7
Id.	Rossano	Vaccarizzo Alb.	B	—	2
Cremona	Casalmaggiore	Torricel. del P.	B	—	1
Id.	Crema	Casaletto di S.	B	1	—
Id.	Id.	Cascine Gand.	B	1	—
Id.	Id.	Pandino	B	—	1
Id.	Id.	Rivolta d'Adda	B	3	—
Id.	Id.	Spino d'Adda	B	—	1
Id.	Cremona	Azzanello	B	—	1
Id.	Id.	Cremona	B	2	3
Id.	Id.	Crotta d'Adda	B	—	1
Id.	Id.	Genivolta	B	1	—
Id.	Id.	Paderno Crem.	B	1	2
Id.	Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	Id.	Pizzighettone	B	1	—
Id.	Id.	Soresina	B	1	2
Id.	Id.	Torre de' Pic.	B	2	—
Cuneo	Saluzzo	Revello	B	2	—
Ferrara	Cento	Poggio Renat.	B	2	—
Id.	Ferrara	Copparo	B	2	—
Id.	Id.	Ferrara	B	2	—
Id.	Id.	Portomaggiore	B	1	—
Firenze	Empoli	Empoli	B	1	—
Id.	Firenze	Borgo S. Loren.	B	3	—
Id.	Id.	Casellina e T.	B	—	1
Id.	Id.	Fiesole	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Firenze	Firenze	Firenze	B	—	1
Id.	Id.	Vicchio	B	—	1
Id.	Pistoia	Pistoia	B	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	Foggia	Cerignola	BO	2	1
Id.	Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Id.	Lucera	BO	3	—
Id.	Id.	Manfredonia	O	—	2
Id.	Id.	Monte S. Ang.	S	2	—
Id.	Id.	Motta Montec.	B	1	—
Id.	Id.	Orta Nova	O	1	—
Id.	Id.	Volturino	B	2	—
Id.	S. Severo	Casalnuovo	BS	4	—
Id.	Id.	Castelnuovo	BS	1	1
Id.	Id.	Celenza Valf.	BOS	4	—
Id.	Id.	Chienti	BS	12	1
Id.	Id.	Pietramontecor.	BS	4	—
Id.	Id.	Poggio Imper.	O	1	—
Id.	Id.	Rignano Garg.	S	2	—
Id.	Id.	S. Giov. Roton.	BOS	7	1
Id.	Id.	Torremaggiore	BO	7	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	3	—
Id.	Id.	Cesenatico	B	1	—
Id.	Id.	Longiano	B	—	1
Id.	Id.	Montiano	B	1	—
Id.	Id.	Sogliano al R.	B	—	4
Id.	Forlì	Forlì	B	5	—
Id.	Rimini	Coriano	B	—	1
Id.	Id.	Rimini	B	5	4
Id.	Id.	Verucchio	B	2	—
Id.	Rocca S. Casc.	S.ta Sofia	B	3	—
Friuli	Gorizia	Comeno	B	1	—
Id.	Id.	Lucinico	B	3	—
Id.	Id.	Podraga	B	6	—
Id.	Id.	Ranziano	B	—	1
Id.	Gradisca	Aquileia	B	1	—
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	8	—
Id.	Pordenone	Caneva	B	—	2
Id.	Id.	Pordenone	B	1	1
Id.	Id.	Pravisdomini	B	1	—
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	1	—
Id.	Udine	Palazzolo	B	2	—
Id.	Id.	Precenicco	B	—	1
Id.	Id.	Talmassons	B	4	—
Genova	Albenga	Ortovero	B	8	—
Id.	Chiavari	Rezzoaglio	B	3	—
Id.	Genova	Fontanigorda	B	4	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	—	1
Id.	Id.	Rovegno	B	4	—
Id.	Id.	Serra Riccò	B	—	2
Girgenti	Girgenti	Ioppolo Gianc.	B	—	1
Id.	Id.	Licata	B	1	—
Id.	Id.	Naro	B	4	—
Grosseto	Grosseto	Cinigiano	BS	—	2
Id.	Id.	Gavorrano	B	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	1	—
Id.	Id.	Orbetello	B	3	—
Id.	Id.	Roccalbegna	B	—	4
Id.	Id.	Roccastrada	B	8	—
Id.	Id.	Scansano	B	2	1
Id.	Id.	Id.	S	—	3
Id.	Id.	Sorano	B	2	—
Lecce	Lecce	Corigliano d'O.	B	—	1
Livorno	Livorno	Colle Salvetti	B	1	—
Id.	Id.	Livorno	B	1	1
Id.	Piombino	Piombino	B	1	—
Lucca	Lucca	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Pietrasanta	B	1	—
Id.	Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Id.	Viareggio	B	1	1
Macerata	Camerino	Castel S. Angelo	B	4	—
Id.	Macerata	Colmurano	B	2	—
Id.	Id.	Tolentino	B	6	—
Mantova	Mantova	Asola	B	2	—
Id.	Id.	Bagnolo	B	2	1
Id.	Id.	Ceresara	B	1	—
Id.	Id.	Luzzara	B	—	1
Massa e C. (a)	Massa	Aulla	B	1	—
Messina	Messina	Messina	B	1	1
Milano	Gallarate	Casorate Semp.	B	—	1
Id.	Id.	Gallarate	B	—	1
Id.	Lodi	Brembio	B	—	4
Id.	Id.	Comazzo	B	—	1
Id.	Id.	Graffignana	B	—	1
Id.	Id.	Meleti	B	—	1
Id.	Id.	S. Angelo Lod.	B	1	2
Id.	Id.	Valera Fratta	B	—	1
Id.	Milano	Assago	B	—	1
Id.	Id.	Melzo	B	—	3
Id.	Id.	Pessano	B	—	1
Id.	Id.	Pozzuolo Mart.	B	2	1
Id.	Monza	Biassono	B	—	1
Id.	Id.	Carugate	B	—	1
Id.	Id.	Seregno	B	—	1
Modena	Mirandola	Cavezzo	B	1	—
Id.	Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Id.	Formigine	B	1	—
Napoli	Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Biella	Biella	B	2	—
Id.	Novara	Cavaglio d'Ag.	B	—	1
Id.	Id.	Gabbiate	B	—	2
Id.	Id.	Oleggio	B	—	1
Id.	Pallanza	Pallanza	B	1	—
Id.	Vercelli	Balocco	B	—	1
Id.	Id.	Bianzè	B	4	—
Id.	Id.	Crova	B	—	1
Id.	Id.	Livorno Ferrar.	B	1	—
Id.	Id.	Pezzana	B	1	—
Id.	Id.	Ronsecco	B	—	1
Id.	Id.	Sali Vercellese	B	—	1
Id.	Id.	Vercelli	B	—	1
Padova	Padova	Agna	B	2	—
Id.	Id.	Brugine	B	1	—
Id.	Id.	Corezzola	B	—	1
Id.	Id.	Trebaseleghe	B	1	—
Palermo	Corleone	Corleone	B	10	—
Id.	Id.	Id.	O	6	—
Id.	Palermo	Palermo	B	285	1
Id.	Id.	Id.	Cp	240	2
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	—	1
Id.	Id.	Busseto	B	—	2
Id.	Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Id.	Noceto	B	3	—
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	33	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	Id.	Soragna	B	1	1
Id.	Borgotaro	Compiano	B	2	—
Id.	Parma	Collecchio	B	1	—
Id.	Id.	Golese	B	2	—
Id.	Id.	Montechiarug.	B	—	1
Id.	Id.	Torrile	B	7	—

Segue *Afta epizootica*.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pavia	Mortara	Frascarolo	B	1	—
Id.	Id.	Robbio	B	—	1
Id.	Id.	Zeme	B	1	2
Id.	Id.	Zerbolò	B	—	4
Id.	Pavia	Marcignago	B	—	2
Id.	Id.	Pavia	B	1	2
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Id.	Torrevecchia	B	2	—
Id.	Voghera	Arena Po	B	—	1
Id.	Id.	Rivanazzano	B	—	1
Id.	Id.	S. Maria d. V.	B	1	—
Perugia	Perugia	Baschi	B	2	1
Id.	Id.	Castigl. d. Lago	B	2	—
Id.	Id.	Massa Martana	B	1	—
Id.	Id.	Pietralunga	B	2	—
Id.	Id.	Todi	B	3	—
Id.	Id.	Valfabbrica	B	2	—
Pesaro e Urbino	Urbino	Maiolo	B	1	—
Id.	Id.	Mercatino Mar.	B	2	—
Id.	Id.	San Leo	B	2	—
Id.	Id.	S. Agata Feltria	B	3	—
Piacenza	Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id.	Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	—	1
Id.	Id.	Castelvetro	O	1	—
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	—	1
Id.	Id.	Pecorara	B	—	1
Id.	Id.	Podenzano	B	—	1
Pisa	Pisa	Pontedera	B	1	—
Id.	Id.	Vecchiano	B	1	—
Id.	S. Miniato	S. Mar. a Monte	B	5	2
Id.	Volterra	Volterra	B	2	3
Pola (Istria)	Capodistria	Erpelle Cosina	B	—	1
Id.	Pisino	Valdarsa	B	—	11
Potenza	Potenza	Saponara di G.	B	—	1
Ravenna	Faenza	Faenza	B	3	—
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Monasterace	S	1	—
Id.	Id.	Placanica	B	2	—
Reggio nell'Em.	Reggio nell'Em.	Reggiolo	B	2	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	1	—
Id.	Id.	Tolfa	B	1	—
Id.	Frosinone	Paliano	B	1	—
Id.	Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Rieti	Cantalupo	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. G. S.	B	1	—
Id.	Id.	Morro Reatino	B	1	—
Id.	Id.	Poggio Nativo	B	1	—
Id.	Id.	Rieti	B	1	—
Id.	Id.	Rocca Sinibalda	B	1	—
Id.	Roma	Affile	B	—	1
Id.	Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo P.	B	1	—
Id.	Id.	Cerreto Laziale	B	1	—
Id.	Id.	Frascati	B	1	—
Id.	Id.	Mandela	B	1	—
Id.	Id.	Monte Libretti	B	1	—
Id.	Id.	Montorio Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Id.	Ponzano Rom.	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	12	8
Id.	Velletri	Bassiano	B	1	—
Id.	Id.	Velletri	B	1	—
Id.	Viterbo	Bassan. di Sutri	B	1	—
Id.	Id.	Calcata	B	1	—
Id.	Id.	Castel Cellesi	B	1	—

Segue *Afta epizootica*.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Roma	Viterbo	Celleno	B	1	—
Id.	Id.	Cellere	B	1	—
Id.	Id.	Soriano nel C.	B	1	—
Id.	Id.	Tessennano	B	1	—
Rovigo	Adria	Bottrighe	B	1	—
Id.	Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Id.	Id.	S. Bellino	B	—	2
Id.	Id.	Villadose	B	5	—
Salerno	Campagna	Eboli	B	2	2
Id.	Salerno	Pontecagnano	B	3	1
Id.	Vallo della Luc.	Castelnuovo C.	B	—	1
Siena	Montepulciano	Montepulciano	B	2	—
Id.	Id.	S. Casc. dei B.	B	2	—
Id.	Id.	Trequanda	B	1	—
Id.	Siena	Chiusdino	B	7	—
Id.	Id.	Gaiole	B	1	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	2	—
Id.	Id.	Monticiano	B	1	—
Id.	Id.	Poggibonsi	B	3	—
Siracusa	Noto	Noto	B	1	1
Id.	Id.	Rosolini	B	2	1
Id.	Ragusa	Ragusa	B	1	—
Sondrio	Sondrio	Chiavenna	B	1	—
Id.	Id.	Delebio	B	1	1
Id.	Id.	Ponte in Valtell.	B	2	—
Id.	Id.	Postalesio	B	1	—
Id.	Id.	Sernio	B	1	—
Id.	Id.	Sondrio	B	1	—
Id.	Id.	Talamona	B	1	—
Id.	Id.	Teglio	B	2	1
Id.	Id.	Tirano	B	1	—
Id.	Id.	Valle di Sotto	B	1	—
Id.	Id.	Villa di Tirano	B	1	—
Teramo	Teramo	Elice	B	2	—
Id.	Id.	Penne	B	3	—
Id.	Id.	Teramo	B	3	—
Torino	Ivrea	Bollengo	B	—	1
Id.	Id.	Lessolo	B	1	—
Id.	Id.	Salto	B	1	—
Id.	Pinerolo	Pancalieri	B	2	—
Id.	Susa	Avigliana	B	—	1
Id.	Id.	Giaveno	B	1	—
Id.	Id.	Susa	B	1	—
Id.	Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Id.	Baldissero Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Carignano	B	71	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	50	1
Id.	Id.	Casalborgone	B	1	—
Id.	Id.	Caselette	B	7	—
Id.	Id.	Chieri	B	9	—
Id.	Id.	Lauriano	B	3	—
Id.	Id.	Lemie	B	7	—
Id.	Id.	Marentino	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	2	—
Id.	Id.	Nichelino	B	1	—
Id.	Id.	Piobesi Tor.	B	33	—
Id.	Id.	Rivara	B	—	1
Id.	Id.	Rocca Canavese	B	2	—
Id.	Id.	Torino	B	1	—
Id.	Id.	Vinovo	B	19	—
Trento	Bolzano	Caldaro	B	2	—
Id.	Id.	Castelrotto	O	3	1
Id.	Id.	Gudòn	B	1	—
Id.	Id.	Laiòn	B	5	—
Id.	Id.	Ponte all'Isarco	B	1	—
Id.	Id.	Renon	B	3	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Trento	Bolzano	Sarentino	B	2	—
Id.	Id.	Tiso	B	2	—
Id.	Id.	Velturno	B	6	3
Id.	Id.	Villandro	B	1	2
Id.	Bressanone	Badia	B	—	5
Id.	Id.	Casteldarne	B	—	1
Id.	Id.	Ceves	B	5	—
Id.	Id.	Chienes	B	—	1
Id.	Id.	Eores	B	2	2
Id.	Id.	Fleres	B	4	—
Id.	Id.	Mantana	B	7	—
Id.	Id.	Mules	B	—	1
Id.	Id.	Prati	B	3	—
Id.	Id.	S. Lorenzo	B	1	1
Id.	Id.	S. Sigismondo	B	1	—
Id.	Id.	Teodone	B	1	—
Id.	Id.	Tunes	B	2	—
Id.	Id.	Vandoies di S.	B	1	—
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	2	—
Id.	Id.	Moena	B	1	—
Id.	Id.	Salorno	B	6	1
Id.	Id.	Termeno	B	11	1
Id.	Cles	Castelfondo	B	1	—
Id.	Merano	S. Leonardo	B	1	2
Id.	Id.	Scena	B	1	1
Id.	Rovereto	Folgaria	B	5	—
Id.	Id.	Mori	B	1	—
Id.	Id.	Noriglio	B	1	—
Id.	Id.	Pannone	B	5	1
Id.	Id.	Pilcante	B	—	1
Id.	Id.	Rovereto	B	1	—
Id.	Trento	Castagnè	B	1	—
Id.	Id.	Civezzano	B	6	—
Id.	Id.	Faedo	B	3	—
Id.	Id.	Trento	B	1	—
Treviso	Treviso	Carbonera	B	1	1
Id.	Id.	Casale sul Sile	B	—	1
Id.	Id.	Crespano del G.	B	1	—
Id.	Id.	Loria	B	—	1
Id.	Id.	Monastier	B	1	—
Id.	Id.	Oderzo	B	1	1
Id.	Id.	Paese	B	1	—
Id.	Id.	Preganziol	B	—	1
Id.	Id.	Salgareda	B	1	—
Id.	Id.	Trevignano	B	1	—
Id.	Id.	Vazzola	B	1	—
Id.	Id.	Vedelago	B	1	—
Venezia	Venezia	Campolongo	B	1	—
Id.	Id.	Cavazuccherina	B	—	1
Id.	Id.	Pramaggiore	B	1	—
Id.	Id.	Scorzè	B	1	—
Id.	Id.	Venezia	B	—	1
Verona	Verona	Bosco Chiesan.	B	3	—
Id.	Id.	Buttapietra	B	1	—
Id.	Id.	Cerea	B	1	—
Id.	Id.	Correzzo	B	1	—
Id.	Id.	Erbè	B	2	—
Id.	Id.	Isola della Sc.	B	1	—
Id.	Id.	Nogara	B	1	—
Id.	Id.	Oppeano	B	—	1
Id.	Id.	Salizzole	B	2	—
Id.	Id.	S. Pietro Mor.	B	1	1
Id.	Id.	S. Maria in St.	B	—	1
Id.	Id.	Sona	B	1	—
Id.	Id.	Trevenzuolo	B	2	1
Id.	Id.	Vigasio	B	1	—
Verona	Verona	Villafran. di V.	B	1	—
Vicenza	Vicenza	Brendola	B	—	1
Id.	Id.	Sossano	B	—	1
Id.	Id.	Tezze	B	1	—
Id.	Id.	Valdagno	B	2	—
				1766	309

Malattie infettive dei suini.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aquila degli A.	Aquila	Preturo	S	—	4
Id.	Id.	Scoppito	S	1	2
Id.	Avezzano	Gioia dei Marsi	S	—	6
Id.	Id.	Lecce nei Marsi	S	—	2
Arezzo	Arezzo	Subbiano	S	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli	Appignano	S	6	—
Id.	Fermo	Fermo	S	7	—
Id.	Id.	Monte Urano	S	—	2
Id.	Id.	Ponzano	S	4	—
Id.	Id.	S. Elpidio a M.	S	5	—
Bari delle Pug.	Barletta	Spinazzola	S	1	—
Bergamo	Bergamo	Almenno S. B.	S	—	1
Campobasso	Campobasso	Campobasso	S	—	1
Id.	Id.	Spinete	S	5	—
Id.	Isernia	Agnone	S	2	1
Id.	Larino	Civitacampom.	S	2	—
Chieti	Chieti	Casalincontrada	S	—	2
Id.	Id.	Francavilla M.	S	—	2
Id.	Vasto	Palmoli	S	—	1
Cosenza	Cosenza	S. Marco Argen.	S	—	4
Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	S	—	1
Ferrara	Cento	Cento	S	6	—
Id.	Id.	S. Agostino	S	1	—
Id.	Id.	Ferrara	S	5	4
Id.	Id.	Vigarano M.	S	3	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	—	1
Foggia	Foggia	Foggia	S	—	1
Id.	Id.	Volturara	S	—	5
Id.	Id.	Volturino	S	2	—
Id.	S. Severo	Rignano Garg.	S	2	—
Id.	Id.	Serracapriola	S	2	—
Forlì	Rimini	Rimini	S	—	1
Id.	Rocca S. Casc.	Dovadola	S	—	2
Friuli	Gorizia	Merna	S	—	1
Id.	Pordenone	S. Quirino	S	—	1
Id.	Udine	Coseano	S	—	1
Id.	Id.	Gonars	S	—	1
Lucca	Lucca	Monsummano	S	3	—
Macerata	Macerata	Caldarola	S	12	—
Id.	Id.	Monte S. Giusto	S	2	—
Id.	Id.	Potenza Picena	S	1	—
Id.	Id.	S Ginesio	S	5	—
Modena	Modena	Modena	S	2	1
Id.	Id.	Nonantola	S	1	1
Id.	Id.	S. Cesario	S	—	1
Napoli	Napoli	Napoli	S	2	—
Parma	Borgo S. Donn.	Polesine Parm.	S	1	—
Id.	Borgotaro	Compiano	S	1	—
Id.	Parma	Lesignano	S	1	—
Pavia	Voghera	Lungavilla	S	—	1
Piacenza	Piacenza	Gragnano	S	—	1
Pola (Istria)	Parenzo	Buie d'Istria	S	—	2
Id.	Id.	Umago	S	—	5

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Pola (Istria)	Pola	Rovigno d'Istria	S	—	4
Id.	Id.	Valle d'Istria	S	—	1
Potenza	Matera	Grassano	S	2	—
Id.	Id.	Grottole	S	6	—
Id.	Id.	S. Mauro Forte	S	3	—
Id.	Id.	Tricarico	S	1	—
Id.	Melfi	Bella	S	1	—
Id.	Id.	Forenza	S	1	—
Id.	Id.	Rionero	S	4	—
Id.	Id.	Venosa	S	2	—
Id.	Potenza	Banzi	S	1	—
Id.	Id.	Campomaggiore	S	—	1
Ravenna	Ravenna	Ravenna	S	6	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Quattro Castel.	S	2	—
Id.	Id.	Reggio Emilia	S	2	—
Roma	Rieti	Castel di Tora	S	1	—
Id.	Id.	Greccio	S	1	—
Salerno	Salerno	Pontecagnano	S	2	—
Id.	Id.	Ravello	S	—	1
Id.	Vallo della Luc.	Magliano Vet.	S	—	4
Siena	Montepulciano	Torrita	S	—	1
Siracusa	Ragusa	Giarratana	S	4	—
Teramo	Teramo	Atri	S	34	—
Id.	Id.	Bellante	S	7	—
Id.	Id.	Brittoli	S	2	—
Id.	Id.	Castellammare	S	1	1
Id.	Id.	Castiglione Val.	S	—	2
Id.	Id.	Giulianova	S	20	—
Id.	Id.	S. Omero	S	7	1
Id.	Id.	Silvi	S	2	1
Id.	Id.	Teramo	S	4	3
Torino	Ivrea	Mazzè	S	2	—
Id.	Torino	Casalborgone	S	1	—
Id.	Id.	Trofarello	S	1	—
Trento	Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Id.	Caldaro	S	—	3
Id.	Merano	Corzes	S	—	1
Id.	Id.	Naturno	S	—	2
Treviso	Treviso	Asolo	S	2	—
Id.	Id.	Maser	S	—	2
				207	91

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Lecce	Gallipoli	Gallipoli	E	—	1
Id.	Lecce	Copertino	E	1	—
Palermo	Palermo	Palermo	E	—	1
				1	2

Farcino criptococcico.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Forino	E	1	—
Bari delle Pug.	Altamura	Grumo	E	1	1
Id.	Bari	Bari	E	1	—
Id.	Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Barletta	Ruvo	E	1	—
Caserta	Nola	Nola	E	—	1
Catania	Catania	Fiumefreddo	E	2	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Catania	Catania	Giarre	E	4	—
Foggia	Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Id.	Lucera	E	1	—
Id.	S. Severo	S. Severo	E	1	—
Genova	Chiavari	Sestri Levante	E	1	—
Imperia	San Remo	Montalto Ligure	E	1	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	1	—
Napoli	Casoria	Afragola	E	3	3
Id.	Id.	Giugliano	E	1	—
Id.	Id.	Ottaiano	E	1	—
Id.	Id.	Poggiomarino	E	2	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	E	—	2
Id.	Napoli	Napoli	E	4	2
Id.	Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Pozzuoli	Barano d'Ischia	E	1	—
Id.	Id.	Lacco Ameno	E	—	1
Palermo	Palermo	Carini	E	1	—
Id.	Id.	Palermo	E	247	3
Id.	Termini Imer.	Lercara Friddi	E	—	1
Salerno	Salerno	Amalfi	E	1	—
Id.	Id.	Bracigliano	E	1	—
Id.	Id.	Fisciano	E	2	1
Id.	Id.	Maiori	E	4	—
Id.	Id.	Sarno	E	2	—
Spezia	Spezia	Portocannone	E	—	1
Id.	Id.	Spezia	E	3	—
				292	16

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	1	5
Id.	Id.	Id.	Sc	1	—
Id.	Id.	Camerano	Cn	1	—
Id.	Id.	Montemarciano	Cn	—	1
Brescia	Brescia	Torbole Casag.	Cn	—	1
Caserta	Caserta	Aversa	Cn	—	1
Id.	Id.	Recale	Cn	—	1
Id.	Id.	Teano	B	—	1
Id.	Gaeta	Formia	Cn	—	1
Id.	Nola	Saviano	Cn	—	2
Livorno	Livorno	Livorno	Cn	—	2
Macerata	Macerata	Recanati	Cn	—	2
Mantova	Mantova	Magnacavallo	Cn	—	1
Milano	Lodi	Lodi	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Giugliano	Cn	—	1
Id.	Id.	Grumo Nevano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	14	6
Id.	Id.	Somma Vesuv.	Cn	—	3
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	14	2
Id.	Id.	Id.	Fl	1	—
Pesaro e Urbino	Urbino	Auditore	S	1	—
Id.	Id.	Cantiano	Cn	1	—
Pisa	Pisa	Cascina	Cn	—	1
Potenza	Matera	Irsina	S	—	1
Id.	Id.	Tricarico	B	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	B	1	—
Sassari	Alghero	Bonorva	B	1	—
Id.	Ozieri	Mores	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Fl	1	—
Teramo	Teramo	Atri	Cn	—	1
				39	35

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Rogna.			
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli A.	Avezzano	Massa d'Albe	O	1	4
Id.	Sulmona	Roccacasale	O	1	—
Avellino	Ariano di Pug.	Orsara di Pug.	O	1	—
Campobasso	Isernia	Frosolone	O	1	—
Foggia	Foggia	Lucera	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	5	—
Salerno	Campagna	Roscigno	O	1	—
Taranto	Taranto	Mottola	O	1	—
				15	4
		Agalassia contagiosa delle pecore e capre.			
Roma	Frosinone	Supino	O	1	—
Id.	Rieti	Rocca Sinibalda	O	1	—
Id.	Roma	Nazzano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca di Papa	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Velletri	Velletri	O	1	—
				6	—
		Vaiuolo ovino.			
Aquila degli A.	Avezzano	Sante Marie	O	—	1
Arezzo	Arezzo	Arezzo	O	1	—
Id.	Id.	Poppi	O	1	—
Id.	Id.	Subbiano	O	—	1
Caserta	Caserta	Grazzanise	O	—	1
Firenze	Firenze	Figline Valdar.	O	—	1
Id.	Id.	S. Godenzo	O	—	1
Id.	Id.	Signa	O	—	1
Forlì	Cesena	Cesena	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Castiglione Pes.	O	2	2
Id.	Id.	Gavorrano	O	1	—
Id.	Id.	Grosseto	O	9	—
Id.	Id.	Massa Maritt.	O	—	1
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	1
Livorno	Livorno	Colle Salvetti	O	1	—
Id.	Piombino	Cecina	O	1	—
Massa-Carr. (*a*)	Massa	Casola in Lun.	O	1	—
Potenza	Melfi	Lavello	O	1	—
Id.	Potenza	Acerenza	O	1	—
Id.	Id.	Corleto	O	2	—
Id.	Id.	Genzano	O	—	1
Id.	Id.	Laurenzana	O	1	2
Id.	Id.	Marsico Nuovo	O	10	—
Id.	Id.	Vaglio di Bas	O	3	1
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	O	1	—
Id.	Frosinone	Patrica	O	1	—
Id.	Roma	Olevano Rom.	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	4	—
Id.	Velletri	Artena	O	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	—	1
Id.	Id.	Corleto Monf.	O	2	—
Id.	Id.	Laviano	O	1	—
Id.	Id.	Rocca d'Aspide	O	—	2
Id.	Id.	S. Ang. a Fas.	O	2	—
Id.	Id.	Santomenna	O	1	—
Id.	Sala Consilina	Montes. d. Mar.	O	1	—
Id.	Id.	Sala Consilina	O	1	—
Id.	Vallo d. Lucan.	Piaggine Sopr.	O	2	—
Siena	Montepulciano	Pienza	O	—	1
				55	18

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Pleuro-polmonite infettiva delle capre.			
Bari delle Pug.	Barletta	Minervino	Cp	1	—
Id.	Id.	Spinazzola	Cp	1	—
				2	—
		Influenza del cavallo.			
Girgenti	Girgenti	Ravanusa	E	—	1
		Aborto epizootico.			
Belluno	Belluno	Cortina d'Amp.	B	12	—
Piacenza	Piacenza	Fiorenzuola	B	—	1
				12	1
		Tubercolosi bovina.			
Caserta	Nola	Marigliano	B	—	1
Siena	Siena	Poggibonsi	B	—	2
				—	3
		Colera dei polli.			
Ancona	Ancona	S. Marcello	P	—	1
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	P	1	1
Rovigo	Rovigo	Ceregnano	P	1	—
Id.	Id.	Villadose	P	3	—
Teramo	Teramo	Teramo	P	—	2
				5	[illegible]

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	31	40
Carbonchio sintomatico	7	10	22
Afta epizootica	65	530	2075
Malattie infettive dei suini	33	93	298
Morva	2	3	3
Farcino criptococcico	12	34	308
Rabbia	15	27	74
Rogna	8	9	19
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	1	6	6
Vaiuolo ovino	12	39	73
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	1	2	2
Influenza del cavallo	1	1	1
Aborto epizootico	2	2	13
Tubercolosi bovina	2	2	3
Colera dei polli	4	5	9

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

TOMMASI CAMILLO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.